

Non paga l'IRAP il sindaco senza domiciliazione societaria

Soggette al tributo le altre eventuali attività "organizzate"

/ Luca FORNERO

Con l'ordinanza n. [30395](#), depositata ieri, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell'esclusione da IRAP dei compensi percepiti da dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco.

Innanzitutto, viene ribadito che i suddetti emolumenti **non scontano l'IRAP**, in quanto il professionista non si avvale di un'[autonoma organizzazione](#), essendo inserito nella struttura della società.

Tuttavia, se il contribuente esercita un'altra attività autonomamente organizzata, i proventi da essa derivanti sono soggetti a IRAP. In questo caso, affinché i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società possano essere esclusi da IRAP, occorre quindi che sia concretamente attuabile "lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti" e la verifica dell'esistenza "dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori [di attività, ndr] interessati".

L'elemento innovativo dell'ordinanza in commento risiede nella circostanza che il giudice di secondo grado ha presunto l'esercizio dell'attività di sindaco nello studio del commercialista per il semplice fatto che l'indirizzo di quest'ultimo coincide con quello della **sede legale** di alcune società oggetto di controllo.

Invece, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dal contribuente tesa a dimostrare che "l'attività svolta era quella di sindaco (o revisore) senza domiciliazione societaria".

Inoltre, nel caso oggetto di giudizio, alcune delle società delle quali il commercialista risulta sindaco hanno sede in uno stabile diverso da quello dello studio del

professionista, anche se nel medesimo Comune, e altre ancora in un Comune differente o all'estero.

In senso più generale, anche tale pronuncia pare confermare il **definitivo superamento** della posizione della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. [78/2009](#), secondo la quale la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP andrebbe verificata in relazione al complesso dell'attività svolta dal professionista.

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, non sarebbe possibile "scindere", nell'ambito della [base imponibile IRAP](#), i compensi che necessitano, per la loro produzione, dell'intervento di un'organizzazione (da assoggettare a IRAP) e quelli derivanti, invece, dalle sole **capacità professionali** del singolo (non soggetti ad imposta), quali i compensi percepiti per la partecipazione a convegni, per la redazione di articoli e pareri e in ragione di incarichi di amministratore, sindaco e arbitro (teoria da subito fatta propria dalla circ. CND-CEC 5 giugno 2008 n. 2/IR, § 5, e ora ripresa dalla Suprema Corte).

Redditi assimilati al lavoro dipendente sempre esclusi

Infine, si ricorda che, ove gli emolumenti siano percepiti da amministratori e sindaci inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi (ai sensi dell'[art. 50](#) comma 1 lett. *c-bis*) del TUIR), non si pone alcuna questione, dal momento che, in questo caso, l'**esclusione dal tributo** regionale opera *ex lege*, in base al combinato disposto degli [artt. 2](#) e [3](#) del DLgs. 446/97.